

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con misure cautelari collegiali e con istanza di notificazione per pubblici proclami

Lucchetti Francesco *LCCFNC78C01C413J*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Ferri 17 - 03039 - Sora (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationicassino.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- e nei confronti dell'**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio** e Commissioni Giudicatrici per la classe di concorso Sostegno rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti

e nei confronti di

Corrente Federica, nata il 13.05.1983 residente in Minturno (LT), alla via Appia, 1149

- controinteressata

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, DDG n. 183 del 15/03/2019 pubblicato sul sito *web* dell'Usr Lazio in data 18.03.2019 di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso a posti e cattedre classe di concorso A031 – Regione Lazio, per titoli e esami, finalizzate al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per le Regioni Lazio, Sardegna e Umbria, relative alla Classe di concorso A031;

- delle graduatorie regionali di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 16.02.2018, per la Regione per la Regione Lazio, relative alla Classe di concorso A031, allegate al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, DDG n. 183 del 15/03/2019 pubblicato sul sito web dell'Usr Lazio in data 18.03.2019 di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso a posti e cattedre classe di concorso A031 – Regione Lazio, per titoli e esami, finalizzate al reclutamento del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado per le Regioni Lazio, Sardegna e Umbria, relative alla Classe di concorso A031, nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla scorta dei titoli non valutati ai sensi

della Tabella A allegata al DDG 85/2018 ed adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del D. Lgs 297/1994;

- dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicati, con cui le commissioni giudicatrici per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Classi di concorso sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno ommesso e/o errato la valutazione dei titoli e dei servizi dei ricorrenti;

- dei verbali della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.

- Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

In breve

Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento per la scuola secondaria classe A031.

Ha, pertanto, partecipato, a pieno titolo, al concorso indetto con DDG 85/2018 superando le prove orali.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nelle domande di partecipazione al concorso - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella A allegata al bando di concorso indetto con DDG 85/2018.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria di ciascun ricorrente.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto dei ricorrenti all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio.

Ciò giustifica anche la proposizione dell'istanza cautelare.

Il posizionamento in graduatoria, in posizione peggiore rispetto a quella effettivamente spettante pregiudica irreparabilmente il diritto dei ricorrenti alla partecipazione al percorso annuale Fit previsto dal D.M. 984/2017 ed all'accantonamento del posto in ragione dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs 59/2017: “...Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b) , e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13.”

L'illegittima collocazione in posizione più bassa in graduatoria regionale di merito è causa di un grave ed irreparabile pregiudizio nella parte in cui osta al diritto dei ricorrenti di partecipare al terzo anno del percorso F.I.T. pregiudicando l'accesso al ruolo a tempo indeterminato.

FATTO

1) Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A031 giusta superamento di abilitazione all'insegnamento;

2) Ha presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG 85/2018;

3) Nella domanda, ha indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria regionale di merito relativa alla regione Lazio:

a) Lucchetti Francesco ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A031, superando il T.F.A. con votazione di 89/100 presso l'Università degli Studi “La

Sapienza" di Roma in data 11.07.2013 (cfr doc. 3);

b) Il ricorrente è in possesso di specializzazione sul sostegno conseguito con la votazione di 100/100 (cfr doc. 3);

c) Il prof. Lucchetti è abilitato all'esercizio della professione di biologo (cfr doc. 3);

d) Ha prestato servizio nei seguenti periodi:

d.1) dal 07.10.2013 al 05.06.2014 presso l'Istituto paritario Falcone di Colleferro;

d.2) dal 13.10.2014 al 31.08.2015 presso l'I.P.S.S.E.O.A. Buonarroti di Fiuggi;

d.3) dal 21.09.2015 al 31.08.2016 presso l'I.P.S.S.E.O.A. Buonarroti di Fiuggi;

d.4) dal 28.10.2016 al 31.08.2017 l'I.P.S.S.E.O.A. Buonarroti di Fiuggi;

d.5) dal 18.09.2017 alla data di presentazione della domanda presso IIS Baronio di Sora.

5.1) Il punteggio spettante in base ai titoli allegati alla domanda e la corretta posizione in graduatorie sono i seguenti:

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante in Graduatoria
Lucchetti	Francesco	90.1	6

5.2) Il punteggio attribuito dal Miur nelle graduatorie è di molto inferiore ed infatti è pari a punti:

Cognome	Nome	Punteggio attribuito	Posizione attribuita in Graduatoria
Lucchetti	Francesco	71.1	22

6) Il punteggio totale cui gli stessi avrebbero avuto diritto, in ragione della corretta valutazione dei titoli (e delle prove orali) è il seguente:

Lucchetti	Francesco	90.1
-----------	-----------	------

6.1) Vanno inseriti i punteggi ottenuti nelle prove orali, comunque **non oggetto del giudizio** e che si indicano per completezza espositiva:

Lucchetti	Francesco	35
-----------	-----------	----

7) Il Miur, in altri termini, non ha correttamente valutato sulla scorta della stessa Tabella A allegata al DDG 85/2018 pubblicata in data 9.2.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 33, per ciascuna posizione, i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso

8) Al ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto e segnatamente

Cognome	Nome	Posizione in graduatoria attribuita dal Miur	Posizione correttamente spettante
Lucchetti	Francesco	22	6

9) In ragione dell'utilizzo delle graduatorie regionali di merito per l'imminente stipula dei contratti a tempo indeterminato e l'espletamento del terzo anno del percorso Fit, sussiste l'irreparabilità del danno ed il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il corretto posizionamento in graduatoria.

Tanto premesso i ricorrenti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi agiscono in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli concorso DDG 85/2018

In via preliminare, si riporta una tabella ove verranno indicate le violazioni rispetto alla Tabella A allegata al Ddg 85/2018.

Vi è violazione del DDG 85/2018

a) Violazione tabella A, punti A.1.1 e A.1.2 per mancata valutazione del "Titolo di Accesso".

Il ricorrente è in possesso di abilitazione all'insegnamento con votazione di 89/100 e del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito con la votazione di 100/100.

Ai sensi dei punti A.1.1 e A.1.2 della Tabella di valutazione titoli, ha diritto all'attribuzione di punti $8,4 + 19 = 27,4$.

I titoli di abilitazione e di specializzazione non sono stati valutati.

Ha diritto all'attribuzione di 27,4 punti.

b) Violazione Tabella A punti B.5.7 e B.5.13 per mancata valutazione del punteggio relativo ai "Titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo d'accesso"

Il prof. Lucchetti è abilitato all'esercizio della professione di biologo e tale professione è attinente alle materie comprese nella classe di concorso per la quale è abilitato.

Ai sensi del punto B.5.13 della Tabella che prevede l'attribuzione di 1,50 punti per "Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso".

Il titolo non è stato valutato.

Ha diritto all'attribuzione di punti 1,5.

Il ricorrente, inoltre, è in possesso di titolo di specializzazione

sul sostegno.

Ha diritto ad ulteriore punti 6.

Pertanto in considerazione del possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo ha diritto a punti $6 + 1.50 = 7.50$

*

c) Violazione Tabella A, punto C.1.2 per mancata valutazione del punteggio relativo a "Pubblicazioni"

Il ricorrente, come indicato nella domanda di partecipazione al concorso, ha offerto due pubblicazione su riviste scientifiche e, pertanto, ha diritto all'attribuzione di 0.60 punti per ciascuna pubblicazione pari a punti: 1.20.

d) Violazione Tabella A punto D.1.1 per mancata attribuzione "Titoli di Servizio".

Il ricorrente ha svolto servizio dall'anno scolastico 2013/2014 fino alla data di presentazione della domanda.

Ha prestato servizio su classe di concorso specifica come indicato nella domanda di partecipazione al concorso ed ha diritto, pertanto, all'attribuzione di punti 19.

Il servizio non è stato valutato

Ha diritto all'attribuzione di punti 19.

In definitiva il prof. Luccheti, pertanto, in ragione della corretta valutazione del punteggio avrebbe diritto all'attribuzione di punti 90.1 in luogo dei 71.1 attribuiti con conseguentemente collocamento alla posizione n. 6 in graduatoria.

II

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Il ricorrente ha espressamente indicato nella domanda *on-line* tutti i titoli ed i servizi in loro possesso.

Hanno avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso

Inopinatamente, **alcuna comunicazione è stata ma inviata agli stessi dell'avvio di detto procedimento e i candidati, odierni ricorrenti, pur esplicitando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei loro confronti non sono stati informati dell'avvio del procedimento stesso non hanno avuto la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.**

È palese la violazione del diritto dei ricorrenti a partecipare a procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

III

L'irreparabilità del pregiudizio. Le graduatorie regionali di merito sono utilizzate per l'immissione in ruolo con contratto a tempo

indeterminato. Lo slittamento di posizioni in graduatoria determina un grave nocumento derivante dall'impossibilità di essere immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla scorta del punteggio spettante.

L'articolo 11 del D.D.G. del 16.02.2018 relativo al "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" pubblicato in GU n.14 del 16-2-2018, statuisce quanto segue:

"Graduatorie regionali di merito

1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.

2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.

3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017.

Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

4. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.

5. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.

6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017."

In buona sostanza, l'articolo 11 del DDG del 16.02.2018 pone due condizioni, entrambe soddisfatte dai ricorrenti:

- a) L'aver presentato domanda di partecipazione al concorso;
- b) Lo svolgimento effettivo delle prove di partecipazione al concorso.

I ricorrenti devono essere inseriti nelle graduatorie di merito riservate a "..tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale..."

La disposizione del bando di concorso, del resto, è perfettamente congruente con il disposto di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs 59/2017: "...La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattico-metodologica."

I ricorrenti, pur trovandosi nelle precise condizioni previste dal bando ed avendo superato le prove concorsuali,

impugnano le graduatorie in ragione dell'illegittima valutazione dei titoli di accesso e di servizio dichiarati

laddove il Miur ha collocato gli stessi in posizione più bassa in graduatoria in ragione del punteggio effettivamente spettante.

Per i motivi sopra esposti, dunque, le graduatorie definitive di merito del concorso indetto con DDG n. 85 del 16.02.2018, per le relative alle classi di concorso Sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado, impugnate, allegate ai decreti del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio DDG n. 1211 del 27/12/2018 e del DDG n. 1210 del pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 27/12/2018 di approvazione delle graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, non sono corrette e vanno riformulate nella parte in cui hanno attribuito ai ricorrenti un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante come stabilito dalla tabella A di cui al D.M. 995/2017.

L'irreparabilità del pregiudizio sotteso è palese laddove si consideri che le convocazioni imminenti per il terzo anno del percorso *Fit* avvengono proprio dalle graduatorie oggi impugnate sulla scorta della posizione in graduatoria.

LA DOMANDA CAUTELARE

Istanza di concessione di misure cautelari collegiali

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

I ricorrenti hanno partecipato e superato positivamente le prove orali del concorso indetto ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. b di cui al D.Lgs 59/2017.

Ai sensi della vigente normativa i ricorrenti hanno diritto ad essere inseriti in graduatorie regionali di merito che verranno utilizzate per coprire i posti vacanti e disponibili per ciascun ambito territoriale e verranno immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato soltanto all'esito del superamento del terzo anno del percorso FIT.

Le graduatorie, come specificato nell'art. 17, comma 5 del D.Lgs 59/2017 prevede uno scorrimento annuale sulla scorta del posizionamento, in graduatoria, di ciascun candidato.

Pertanto le graduatorie pubblicate dall'Usr Lazio sono utilizzate per l'imminente immissione al terzo anno del percorso FIT e sono finalizzate all'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

L'inclusione nella graduatoria con il punteggio errato e più basso rispetto a quello effettivamente spettante, determina l'impossibilità, per gli stessi, di essere convocati e pregiudica irreparabilmente il diritto alla partecipazione al percorso annuale FIT e, conseguimento, determina la perdita della possibilità di stipula di contratti a tempo indeterminato.

Il quadro fattuale è confermato dal dettato normativo come di

seguito individuato.

L'articolo 17, comma 2, lett. b) ha previsto le regole per il concorso straordinario cui hanno partecipato i ricorrenti: *"concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) , è destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto"*

L'articolo 17 del D.Lgs 59/2017, al comma 4 e 5 prevede che:

"La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didatticometodologica. Tra i titoli valutabili è valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché il titolo di dottore di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b) , e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13.

L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto.

Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento."

Coerentemente con il disegno del Legislatore, l'art. 11 del **DDG 16.02.2018, n. 85 afferma che** *"3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui al ad un Direzione generale per il personale scolastico percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 .Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.*

...Omissis...

6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio del percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017"

L'art. 3, comma 2 del D.M. 984/2017 prevede che *"I docenti avviati al terzo anno del percorso FIT e al percorso annuale **coprono posti vacanti e disponibili con piena disponibilità didattica** e il relativo contratto prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale..."*

L'articolo 13 del D.Lgs 59/2017 statuisce espressamente:

"Art. 13. Accesso al ruolo

1. Il terzo anno del percorso FIT è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei

docenti e si conclude con una valutazione finale.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il terzo anno del percorso FIT non è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo anno del contratto medesimo. La commissione comprende altresì sia docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia i tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonché il tutor scolastico del terzo anno del contratto FIT.

3. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto FIT è assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un incarico triennale ai sensi dell'articolo 1, commi dal 79 all'82, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

4. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso FIT. I titolari di contratto FIT che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso FIT, sono riammessi alla parte residua del percorso esclusivamente previo

superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità del titolo di specializzazione eventualmente conseguito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, commi 1 e 6, nonché dell'articolo 16, commi 1 e 6."

L'immissione al terzo anno del percorso Fit è imminente e per le procedure di convocazioni verrà utilizzata la graduatoria dell'Usr Lazio dalla quale i ricorrenti sono illegittimamente esclusi.

Ma nel caso di specie, l'irreparabilità del pregiudizio sussiste in quanto non vi è dubbio che le assunzioni in parola avvengono secondo le disposizioni legislative sopra delineate, è di tutta evidenza l'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile le assunzioni a tempo indeterminato e che la scelta definitiva della provincia e conseguentemente delle sedi scolastiche da parte dei candidati vincitori avverrà secondo l'ordine di classificazione in graduatoria.

Gli istanti tutti, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbero la possibilità di essere inseriti per l'avvio del percorso annuale FIT come disciplinato dal D.M. 984/2017.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. Lazio

IN VIA CAUTELARE

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle

Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante
Lucchetti	Francesco	90.1	6

ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

- **In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.**

NEL MERITO

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria, come indicati

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante
Lucchetti	Francesco	90,1	6

ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia provvedimenti impugnati;
- 2) Copia domanda di partecipazione al concorso e copia titoli e servizi dichiarati – Lucchetti;
- 3) Richiesta accesso atti documentazione e richiesta indirizzi residenza controinteressati;
- 4) DDG del 16.02.2018, n. 85;
- 5) D.M. 984/2017;
- 6) D.Lgs 59/2017;
- 7) Copia reclami inviati dai ricorrenti all'Usr Lazio;
- 8) Tabella A allegata al DDG 85/2018.
- 9) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di euro 325,00 e in particolare di ricorso afferente al pubblico impiego.

Sora-Roma, 13.05.2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria classe di concorso A031 – Scienze degli Alimenti, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usr Lazio, nonostante i ricorrenti abbiano formulato apposita richiesta di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Usr Lazio

nei rispettivi siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

**- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)**

- Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nei rispettivi siti *web* individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli

atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Sora-Roma, 14 Maggio 2019.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGAR
ZONE
ANTONIO
ROSARIO

Firmato
digitalmente da
BONGARZONE
ANTONIO
ROSARIO
Data: 2019.05.14
09:10:49 +02'00'

Paolo
Zinzi

Firmato
digitalmente
da Paolo Zinzi
Data:
2019.05.14
09:11:08
+02'00'